

INTEGRAZIONE ACCORDO 18 DICEMBRE 2017

Add, 16/12/2019

TRA

CALLCENTERONE rappresentata da Alessandro Minetti

E

SLC-CGIL, rappresentata da Nicola Romanato, FISTel-CISL, rappresentata da Bellio Massimo

Premesso che:

- CALLCENERONE ha avviato un ambizioso percorso di stabilizzazione del proprio personale e che intende a tal proposito valorizzare il maggiore impegno, sia organizzativo che produttivo;
- L'azienda ritiene che attraverso la contrattazione aziendale si possa trarre e migliorare i margini di produttività e conseguentemente di redditività;
- Le parti si danno atto che i parametri utilizzati per il calcolo del premio costituiscono misuratori ed indicatori conformi alla Legge n. 208/2015 e successive modificazioni e/o integrazioni ed D.M. 25 marzo 2016, poiché l'abbattimento dei tassi di malattia consente una maggiore stabilità dei turni di lavoro, la riduzione del *turn over*;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

STRUTTURA DEL PREMIO DI RISULTATO

Parametro di redditività

Per quanto attiene all'indicatore di redditività le parti intendono ridefinirlo per l'anno 2019, come previsto dall'accordo del 18/12/2017, con un valore di **EBITDA target** pari a 5,00%.

Parametro di produttività

Per il 2019 le parti concordano di modificare la base di calcolo nel seguente modo:

1. Verrà erogato per intero ai dipendenti che non superino un numero di assenze dal servizio a titolo di malattia (escluse quelle novellate nell'accordo del 18/12/2017) pari a 12 giorni su base annua.
2. Verrà erogato nella misura del 70% ai dipendenti che non superino un numero di assenze dal servizio a titolo di malattia (escluse quelle novellate nell'accordo del 18/12/2017) compreso tra 13 e 15 giorni su base annua.
3. Verrà erogato nella misura del 50% ai dipendenti che non superino un numero di assenze dal servizio a titolo di malattia (escluse quelle novellate nell'accordo del 18/12/2017) compreso tra 16 e 18 giorni su base annua.
4. Non verrà erogato ai dipendenti che abbiano un numero di assenze dal servizio a titolo di malattia (escluse quelle novellate nell'accordo del 18/12/2017) superiore a 19 giorni su base annua.


SERVIZI DI WELFARE

In base a quanto stabilito dalla L. n.208/2015 e successive modifiche e Integrazioni, il lavoratore potrà scegliere di fruire del tutto o in parte dell'importo di premio di risultato individuale spettante in prestazioni, opere e servizi con finalità di rilevanza sociale corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese secondo quanto previsto dalla normativa di legge. Il lavoratore potrà convertire il 50%, 70% o il 100% dell'importo del


premio in valor per servizi di welfare, anche in forma di voucher. In tal caso, nei limiti del reddito di importo previsti dalla normativa vigente, il controvalore convertito in servizi welfare, non concorrerà alla formazione del reddito e sarà pertanto escluso dall'imposizione fiscale e contributiva. L'eventuale parte residuale del premio monetizzata sarà liquidata con le normali modalità previste per il premio, e sarà assoggettata all'imposizione fiscale agevolata del 10% nei limiti di reddito e di importo definiti dalla legge.

Letto confermato e sottoscritto

CallCenterOne.....



SLC-CGIL.....



FISTeI-CISL.....

